



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)**

di concerto con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2019

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	11
Analisi tecnico-normativa	»	21
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	28
Disegno di legge	»	29
Testo del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, in lingua ufficiale e facente fede .	»	31
Testo del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia pe- nale, in lingua ufficiale e facente fede	»	41

ONOREVOLI SENATORI. —

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019

I. PREMESSA

Il sopra menzionato Trattato s'inserisce tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione dei rapporti di cooperazione tra l'Italia e i Paesi posti al di fuori dell'Unione europea, coi quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.

Il Trattato permetterà una più stretta e incisiva collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana nel campo della cooperazione giudiziaria penale, in particolare in materia di estradizione.

II. PREVISIONI GENERALI

Ciascuno Stato contraente s'impegna a consegnare all'altro le persone ricercate che si trovino sul proprio territorio. Ciò sia al fine di eseguire una misura privativa della libertà personale disposta nell'ambito di un procedimento penale (estradizione processuale); sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1). Non è previsto alcun limite derivante dalla nazionalità del soggetto ricercato (articolo 5).

L'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente, sia previsto come reato anche nella legislazione dello Stato ri-

chiesto (cosiddetto principio della doppia incriminazione) (articolo 2, paragrafo 1). Per la verifica della sussistenza o meno del presupposto della doppia incriminazione non rileva l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto (articolo 2, paragrafo 3).

Per l'estradizione processuale è previsto un limite di pena di almeno un anno di detenzione nel minimo edittale. È cioè necessario che il fatto di reato sia punibile in entrambi gli Stati con una pena detentiva di durata minima non inferiore a un anno (articolo 2, paragrafo 1).

Per l'estradizione esecutiva è previsto un limite di pena pari a sei mesi, quale minimo residuo da scontare. È cioè necessario che la pena detentiva ancora da eseguire abbia una durata residua di almeno sei mesi (articolo 2, paragrafo 2).

È prevista la possibilità di concedere unitariamente l'estradizione per due o più fatti, purché tutti siano qualificati come reati in entrambe le legislazioni e per almeno uno di essi sussista l'uno o l'altro dei sopra indicati limiti di pena (articolo 2, paragrafo 4). Degli stessi limiti di pena, invece, non si tiene conto quando la richiesta di estradizione riguardi reati previsti dagli accordi multilaterali, a carattere universale o regionale, dei quali entrambi gli Stati sono parte (articolo 2, paragrafo 5).

Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'estradizione, segnatamente dei motivi obbligatori e dei motivi facoltativi di rifiuto.

Le ipotesi di rifiuto obbligatorio sono previste dall'articolo 3 del Trattato, nel quale più in particolare si prevede che l'estradizione non è concessa — analogamente a quanto previsto nelle convenzioni multilaterali in materia — nei seguenti casi:

- quando si procede o si è proceduto per un reato politico, esclusi dal novero dei reati politici quelli di genocidio e terrorismo, nonché gli altri reati non considerati come politici da un qualsiasi accordo internazionale vincolante per entrambe le Parti, come pure l'omicidio o altro reato violento contro un Capo di Stato o di Governo o un suo familiare (lettera a);

- quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia stata formulata in tutto o in parte a fini discriminatori e, quindi, possa essere strumentale a perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalità od opinioni politiche (lettera b);

- quando si procede o si è proceduto per un reato meramente militare (lettera e);

- quando l'azione penale (*id est* il reato) o la pena alle quali si riferisce la richiesta di estradizione si sono estinte per prescrizione nello Stato Richiedente (lettera d);

- quando la pena alle quale si riferisce la richiesta di estradizione, violi i principi costituzionali dello Stato richiesto (lettera e);

- quando la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per gli stessi fatti ai quali si riferisce la richiesta di estradizione (cosiddetto principio del *ne bis in idem*) (lettera f);

- quando lo Stato richiesto o lo Stato richiedente hanno concesso l'amnistia, l'indulto o qualsiasi altra forma di estinzione della pena per il reato per il quale si richiede l'extradizione (lettera g);

- quando l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto, oppure quando la richiesta di estradizione contrasti coi principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello stesso Stato, ovvero coi trattati in vigore per le Parti in materia di Diritti umani (lettera h);

- se lo Stato richiesto ha concesso asilo o analoga forma di protezione alla persona

richiesta in relazione a una situazione verificatasi nello Stato richiedente (lettera i).

Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono previste dall'articolo 4 del Trattato, nel quale più in particolare si prevede che l'extradizione può essere negata:

- quando la persona richiesta è sottoposta a un procedimento penale nello Stato richiesto per lo stesso fatto (lettera a);

- quando le gravi condizioni di salute dell'estradando rendano la consegna pericolosa per la sua vita (lettera b);

- quando lo Stato richiedente proceda o abbia proceduto per un reato commesso fuori dal suo territorio, nel caso in cui la legislazione dello Stato richiesto non consenta il perseguimento dello stesso reato commesso fuori dal suo territorio (lettera e).

In ogni caso lo Stato richiesto può in qualsiasi momento chiedere che all'estradando sia garantito un giusto processo, così come che lo stesso estradando non subisca una sparizione forzata, né venga sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (articolo 11).

Il principio di specialità è previsto e regolato dall'articolo 6 del Trattato in maniera simile a quella di altri trattati, sia bilaterali che multilaterali. L'estradato, infatti, non può essere sottoposto a un procedimento penale o a una qualsiasi misura restrittiva della libertà personale, come pure all'esecuzione di una pena, in relazione a fatti diversi e anteriori a quelli per i quali è stato consegnato. Fanno eccezione le cosiddette ipotesi di purgazione della specialità elencate nelle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 1, che più in particolare si verificano:

- quando l'estradato abbia espressamente consentito all'estensione dell'extradizione alla presenza di un difensore e, se necessario, di un interprete;

- quando la persona consegnata, dopo aver abbandonato il territorio dello Stato ri-

chiedente, vi abbia fatto volontariamente ritorno;

- quando l'estradata non abbia abbandonato il territorio dello Stato richiedente nel termine di trenta giorni dalla data in cui abbia avuto la libertà di farlo;

- quando lo Stato richiesto acconsenta all'estensione dell'extradizione, sempreché l'estensione riguardi un reato per il quale il Trattato comporti l'obbligo di concedere l'extradizione.

La riqualificazione giuridica del fatto non è di ostacolo al perseguimento e/o al giudizio dell'estradata, purché la pena inflitta non ecceda il massimo della pena prevista per il reato per il quale l'extradizione era stata concessa (articolo 6 paragrafo 2).

Una procedura semplificata è prevista per il caso in cui l'interessato consenta alla sua estradizione. In tal caso, infatti, lo Stato richiesto deve concederla il prima possibile senza ulteriori formalità (articolo 7, paragrafo 1). Il consenso, peraltro, dev'essere manifestato per iscritto davanti all'autorità competente, con l'assistenza di un difensore e, se del caso, di un interprete (articolo 7, paragrafo 2).

L'articolo 8, paragrafo 1 del Trattato prevede che la richiesta di estradizione sia presentata dai Ministeri della giustizia o dall'autorità competente per via diplomatica.

L'articolo 8 paragrafo 2 disciplina dettagliatamente la forma e il contenuto della richiesta di estradizione, stabilendo che dalla richiesta e/o dai relativi allegati devono risultare:

- l'autorità richiedente;

- le generalità della persona richiesta e ogni altra informazione utile per la sua identificazione e localizzazione, nonché, ove disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali;

- un'esposizione dei fatti che costituiscono il reato, con l'indicazione della data e del luogo della loro commissione, nonché della relativa qualificazione giuridica;

- il testo delle disposizioni di legge applicabili, con particolare riferimento a quelle che precisano gli elementi costitutivi del reato e la pena;

- il testo delle disposizioni di legge relative alla prescrizione del reato o della pena.

Alla richiesta dev'essere allegata copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della libertà personale o dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di ogni altra decisione giudiziaria emessa dall'autorità competente avente la stessa forza e valore di legge secondo la legislazione della Parte richiedente (articolo 8, paragrafo 2). Nel caso di estradizione esecutiva, alla richiesta dev'essere altresì allegata una certificazione della documentazione che indica la parte di pena che resta da scontare (articolo 8, paragrafo 3).

La richiesta e la documentazione allegata sono trasmesse per via diplomatica e devono essere accompagnate dalla relativa traduzione nella lingua dello Stato richiesto, ma sono esenti da ogni formalità di legalizzazione o *apostille* e si presumono autentiche (articolo 8, paragrafo 4 e articolo 10).

Nel caso in cui la documentazione presentata con la richiesta di estradizione sia ritenuta incompleta o comunque insufficiente, lo Stato richiesto chiede tutte le necessarie informazioni supplementari (articolo 9).

Lo Stato richiedente può domandare per via diplomatica l'arresto provvisorio dell'estradata. La domanda di arresto provvisorio deve indicare che contro lo stesso estradata è stata emessa un'ordinanza applicativa di una misura cautelare privativa della libertà personale o una sentenza di condanna definitiva. Deve altresì indicare la data e il luogo di commissione dei fatti, illustrando le ragioni che giustificano la domanda. Deve infine fornire tutti gli elementi necessari per l'identificazione dell'estradata, la cui loca-

lizzazione può essere compiuta tramite l'Interpol (articolo 12, paragrafi 1 e 3).

L'arresto provvisorio perde efficacia, e la persona viene conseguentemente messa in libertà, se nel termine di novanta giorni, decorrente dal giorno successivo all'arresto, lo Stato richiedente non ha formalizzato la domanda di estradizione (articolo 12, paragrafo 2).

Quando la domanda di estradizione dello Stato richiedente concorre con l'analoga domanda presentata da uno o più Stati terzi per lo stesso e/o per altri reati, lo Stato richiesto individua lo Stato al quale consegnare la persona valutando tutte le circostanze del caso, con particolare riferimento alla gravità dei reati e ai relativi tempi e luoghi di commissione, come pure al luogo di abituale residenza dell'estradando, nonché alla data di presentazione delle domande (articolo 13).

La consegna dell'estradata deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla data in cui lo Stato richiesto lo mette a disposizione dello Stato richiedente, contestualmente o successivamente alla comunicazione per via diplomatica della concessione dell'extradizione. Il sopra indicato termine di sessanta giorni rimane sospeso nel caso d'infermità dell'estradata, come pure nel caso in cui la consegna dello stesso estradata comporti un grave rischio per la sua vita o salute. Dal momento in cui lo Stato richiedente riceve la comunicazione della nuova messa a disposizione, tuttavia, per la consegna inizia a decorrere un nuovo termine di sessanta giorni.

Nel caso d'inutile decorso del termine in questione, lo Stato richiesto libera l'estradata e si può rifiutare di estradarlo per lo stesso reato. Lo Stato richiedente è vincolato dalle condizioni e dai requisiti posti dallo Stato richiesto, così come dalle assicurazioni e garanzie fornitegli. Il periodo di privazione della libertà sofferto dall'estradata dalla data dell'arresto a quella della consegna, è computato come pena scontata nello Stato richiedente (articolo 14).

L'articolo 15 del Trattato regola i casi di consegna differita o temporanea. Si ha la prima quando nei confronti dell'estradata è in corso un procedimento penale o l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello al quale si riferisce l'extradizione. In tal caso lo Stato richiesto informa quello richiedente che la consegna avrà luogo solo dopo la conclusione del procedimento o l'espiatione della pena (paragrafo 1). Si ha consegna temporanea quando, su richiesta dello Stato richiedente, le Parti si accordano nel senso che l'estradata, sottoposto a procedimento o in esecuzione pena nello Stato richiesto, sia consegnato allo Stato richiedente per un determinato periodo di tempo per lo svolgimento del procedimento a suo carico. Nel periodo in questione l'estradata rimane detenuto nello Stato richiedente, ma lo stesso periodo è computato nella pena da eseguire nello Stato richiesto (paragrafo 2).

Il procedimento di estradizione è suppletivamente regolato dalla legislazione interna dello Stato richiesto (articolo 16).

Negli ulteriori articoli del Trattato sono specificamente regolate:

- la consegna - se del caso differita o temporanea - delle cose sequestrate all'estradata, che è prevista per tutti gli oggetti connessi con il reato o che possano comunque costituire mezzi di prova (articolo 17);

- il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18);

- le spese della procedura di estradizione, sostanzialmente poste a carico dello Stato richiesto sino al momento della consegna dell'estradata allo Stato richiedente, a carico del quale, infatti, sono integralmente poste le spese di trasferimento della persona consegnata (articolo 19).

III. PREVISIONI CONCLUSIVE

Lo Stato richiesto assicura allo Stato richiedente, in caso di sua esplicita richiesta,

la riservatezza delle informazioni trasmesse a sostegno della domanda di estradizione (articolo 22).

Ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del Trattato sarà risolta in via diplomatica, previa consultazioni del caso (articolo 20).

Il Trattato si applicherà alle richieste di estradizione successive alla data di entrata in vigore, ivi comprese quelle riguardanti reati commessi prima di tale data (articolo 21).

La data di entrata in vigore sarà quella del trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, il completamento delle rispettive procedure di ratifica (articolo 23, paragrafo 1). Il Trattato avrà durata illimitata. Sono fatte salve sia la facoltà di bilaterale e concordata modifica; sia quella di unilaterale recesso, esercitabile in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso il Trattato perderà efficacia il centottantesimo giorno successivo alla sopra citata comunicazione, ma continuerà a regolare le procedure cominciate prima dello spirare di tale termine (articolo 24, paragrafi 2, 3 e 4).

Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019

I. PREMESSA

Il presente Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ad alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi centroamericani, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.

Ed infatti con tale Trattato si avvia un processo di sviluppo estremamente significativo ed importante dei rapporti tra l'Italia e la Repubblica dominicana, che permetterà una stretta ed incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale, ed in particolare nel settore del narcotraffico.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore della assistenza giudiziaria penale con la Repubblica dominicana è stata imposta dall'assenza di trattati bilaterali e nel contempo dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione, soprattutto nella lotta alla criminalità organizzata.

II. PREVISIONI GENERALI

L'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza

giudiziaria in molteplici settori, quali – tra l'altro – la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi inclusi gli interrogatori di indagati ed imputati), l'espletamento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagini e di ispezioni giudiziarie, l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, le intercettazioni di comunicazioni, ed, in generale, qualsiasi altra forma di assistenza conforme alle finalità e alle disposizioni del presente Trattato (articolo 2).

L'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto (articolo 1).

L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, ovvero:

– quando la richiesta di assistenza è contraria alla legislazione dello Stato richiesto o non è conforme alle previsioni del Trattato;

– quando si procede per un reato politico, o per un reato connesso ad un reato politico, ovvero per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato richiedente;

– quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi.

La richiesta di assistenza potrà, altresì, essere respinta anche allorché il suo accoglimento possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri inte-

ressi essenziali dello Stato Richiesto. Essendosi recepito il cosiddetto principio del *ne bis in idem*, costituisce motivo di rifiuto dell'assistenza la circostanza che la persona nei cui confronti si procede sia già stata indagata o giudicata per il medesimo fatto nello Stato richiesto (articolo 7).

Il Trattato individua poi, le Autorità centrali legittimate alla trasmissione ed alla ricezione – direttamente tra loro e non tramite canali diplomatici – delle richieste di assistenza giudiziaria (articolo 3), disciplinando nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di queste ultime e prevedendo, in ogni caso, la facoltà dello Stato richiesto di sollecitare le eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie ai fini delle valutazioni di sua competenza; di significativa utilità, sul piano operativo, risulta la possibilità di anticipare con « mezzi di comunicazione rapida » (quale la posta elettronica) le richieste di assistenza, da inoltrarsi comunque per le vie ordinarie non appena possibile (articolo 5).

Le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo (articolo 4).

III. PREVISIONI SPECIFICHE

Una disciplina di dettaglio è prevista per talune attività di assistenza giudiziaria, quali l'assunzione probatoria nel territorio della Parte richiesta (articolo 11) ovvero della Parte richiedente (articolo 15).

In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il cosiddetto principio di specialità (articolo 16). Ampia ed articolata disciplina è, inoltre, dettata in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza (articolo 12).

Solo laddove quest'ultima non risulti tecnicamente praticabile, è contemplata la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente. Tale attività, oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiedente, presuppone inoltre necessariamente il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 16), il previo raggiungimento di un accordo tra le Parti riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni nonché il mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente (articolo 17).

Le Parti contraenti si sono impegnate a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste (articolo 18).

Costituiscono, altresì, oggetto di specifica disciplina la trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni (articolo 13), la localizzazione e identificazione di persone ed oggetti (articolo 14), nonché le misure sui beni (articolo 20), che includono anche la possibilità di ricorrere al cosiddetto *asset sharing*.

Altre significative ed innovative attività di collaborazione previste, anche e soprattutto alla luce delle peculiarità delle attività investigative che possono interessare la Repubblica dominicana, sono quelle relative alle squadre investigative comuni, cui il Trattato dedica una lunga ed articolata disciplina in relazione alle modalità di composizione, ai poteri dei membri, all'ambito di operatività ed all'utilizzabilità delle prove raccolte, nonché consegne vigilate o controllate (articoli 23 e 24).

Il Trattato, inoltre, non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi

specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili (articolo 25).

IV. PREVISIONI CONCLUSIVE

È stato assunto l'impegno a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte (articolo 9).

Sono presenti specifiche previsioni in ordine alla ripartizione delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività di assistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente (articolo 21).

Eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 26).

L'ultima clausola dell'accordo disciplina le diverse vicende giuridiche (entrata in vigore, modifica e cessazione) che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato (articolo 27).

Entrambi le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle rispettive legislazioni interne.

Trattandosi di intesa stipulata successivamente QUIQUI al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

a) **ITALIA - REPUBBLICA DOMINICANA - TRATTATO DI ESTRADIZIONE.**

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana.

Spirito di tale Trattato è quello di migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza.

Ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, ciascuna Parte Contraente si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato richiedente, al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente non si trovano ristretti cittadini dominicani presso strutture penitenziarie italiane e viceversa.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro potranno trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'extradizione in Italia, in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali previsti nel Trattato, almeno due (2) estradandi all'anno.

Considerato che il passaggio aereo dalla Repubblica dominicana verso l'Italia (sola andata - tariffa Alitalia, classe economica) è pari mediamente a circa € 700,00, l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 estradandi (articolo 19)

- € 700,00 (passaggio aereo) X 2 (n. estradandi max annuo) = € 1.400,00 (oneri valutati)
- Spese di viaggio per gli accompagnatori (articolo 19)

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun estradando ed una diaria di € 93,83 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003), diaria già ridotta del 20% (ai sensi del D.L. 223/2006) da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 62,55 (93,83 - 31,28). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che



l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Repubblica Dominicana, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

All'importo di € 62,55 deve essere sottratta la quota fissa di euro 51,65, dando luogo al seguente importo: € 62,55 - 51,65 = € 10,90.

Su quest'ultimo importo è stato applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 che determina un imponibile di € 17,23 su cui sono stati applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 % (24,20% oneri sociali + 8,50 % IRAP), determinando un importo pari ad € 5,63.

Si è proceduto a sommare la diaria di € 62,55 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 5,63, determinando un importo complessivo di € 68,18, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 68,18.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business ed il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo di andata (prezzo viaggio in business class) è pari quindi a circa € 2.500,00, mentre il prezzo del viaggio di ritorno è pari ad € 700,00 (prezzo in economy class), per un totale pari ad € 3.200,00 per ciascun accompagnatore. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 3.360,00.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento dell'extradando e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due estradizioni l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma - Santo Domingo (Capitale della Repubblica Dominicana) andata e ritorno: € 3.360,00;
- Spese di viaggio € 3.360,00 x 2 accompagnatori (2 x ogni estradando) x 2 missioni annue = € 13.440,00;



- Spese di missione per gli accompagnatori: € 68,18 (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 6 giorni di missione = € 1.636,32
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 missioni annue x 5 notti = € 2.600,00.

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 13.440,00 + 1.636,32 + 2.600,00 = € 17.676,32

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione di atti e documenti (articolo 10)

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € 4.000,00 (oneri autorizzati).

Spese per il trasporto delle cose sequestrate (articolo 17)

Gli eventuali costi per il trasporto delle cose sequestrate all'estradando (art. 17) sono ricompresi nel prezzo del biglietto aereo. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile trasportare le cose per via aerea, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in € 10.000 (oneri valutati).

Si precisa che dal transito dell'estradando (art. 18) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine

Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato in materia di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana determina oneri annualmente quantificati in euro 33.076,32.

RIEPILOGO TRATTATO ESTRADIZIONE

L'onere totale derivante dal Trattato di estradizione ammonta a € 33.077 annui (in cifra tonda) a decorrere dal 2019. Di questi, € 29.077 hanno natura di oneri valutati ed € 4.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Spese viaggio trasferimento estradandi (onere valutato)	€ 1.400
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 13.440
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 1.637
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 2.600
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000

TOTALE	€ 33.077

**b) TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
ITALIA- REPUBBLICA DOMINICANA.**

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana.

Scopo principale del presente Trattato è di promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale.

Per le attività legate alla assistenza giudiziaria si segnalano tra le altre:

- la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- la citazione di testimoni, periti e altre persone per la comparizione dinanzi alla Autorità giudiziaria dello Stato richiedente;
- l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische;
- il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attività processuali;
- la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali;

Si prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

Spese di traduzione di atti e documenti



Le spese di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente quantificarsi in € 4.000,00 (*articolo 6*) (oneri autorizzati).

Spese per il trasporto di beni

Si consideri che il trasporto delle cose sequestrate alla persona detenuta (*articolo 20*) e l'invio e la restituzione di oggetti trasferiti dal territorio della Parte Richiesta al territorio della Parte Richiedente (*articolo 21, par. 1, lett. d*) potrà effettuarsi tramite servizio navale e che, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in € 10.000,00 (onere valutato).

Spese per la comparizione di testimoni e periti (*articolo 15 e 21, par. 1 lettere a) e b*)

- Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma – Santo Domingo)
€ 900,00 x 2 casi (comparizioni di testimoni o periti) (oneri valutati) € 1.800,00
 - Spese di pernottamento (€ 130,00 x 4 notti x 2 testimoni o periti) (oneri valutati) € 1.040,00
 - Spese vitto per 2 testimoni o periti: (€ 60 x 5 gg x 2 testimoni o periti) (oneri valutati) € 600,00
 - Spese per compensi periti: (comprehensive di onorari ed indennità):
€ 150 x 2 richieste x 2 esami x 5 giorni: (oneri autorizzati) € 3.000,00
- TOTALE complessivo € 6.440,00

Trasferimento temporaneo di persone detenute (*articolo 17*)

Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo delle persone detenute, previsto dall'*articolo 17* dell'accordo in esame per rendere dichiarazioni in qualità di teste o di vittima o per essere sentito in qualità di correo, si evidenzia che trattasi di ipotesi del tutto marginale alla quale è dato sopperire attraverso collegamenti tramite videoconferenza, senza aggravio di ulteriori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, occorre in via prudenziale, qualora l'ipotesi dei collegamenti tramite video conferenza non sia fattibile, evidenziare gli eventuali oneri che possono essere sostenuti nel caso del trasferimento temporaneo di persone detenute, come di seguito riportati:

Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di 2 persone detenute

€ 900 (passaggio aereo a/r) x 2 (n. detenuti annuo) = € 1.800,00.

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, secondo i dati forniti dall'ufficio competente di questo Ministero, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun detenuto



trasferito temporaneamente e una diaria di € 93,83 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 62,55 (93,83 - 31,28). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Repubblica Dominicana viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto $62,55 - 51,65 = € 10,90$;
- su tale quota di € 10,90 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 17,23, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 5,63;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 62,55 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 5,63, determinando un importo complessivo di € 68,18, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 68,18.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona detenuta.

Trattandosi, in questo caso, di trasferimento temporaneo, dovranno essere conteggiate le seguenti tratte per gli accompagnatori: andata in business class e ritorno in economy; accompagnamento detenuto (riconsegna) in economy e ritorno in patria in business class.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a € 2.500,00 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 700,00 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 3.200,00. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 3.360,00. La cifra va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna), per un totale di € 6.720,00.



Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento della persona e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due (2) missioni l'anno, l'onere sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma - Santo Domingo a/r (prelievo e riconsegna): € 6.720,00;
- Spese di viaggio € 6.720,00 x 2 accompagnatori (2 x ogni detenuto) x 2 missioni annue = € 26.880,00;
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 68,18 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 6 giorni di missione x 2 missioni = € 3.272,64;
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 5 notti x 2 missioni = € 5.200,00;

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 26.880,00 + 3.272,64 + 5.200,00 = € 35.352,64. (onere valutato)

In merito alle eventuali misure di protezione adottabili in favore di testimoni (in stato di libertà) - fatti salvi gli specifici accordi tra le Parti, ovviamente non preventivabili per contenuto ed effetti, cui rinviano gli *articoli 18 e 21, par. 1, lettera e)*, si tratta di assicurare gli ordinari servizi d'istituto che fanno carico alle forze di polizia.

Spese per la videoconferenza (articolo 12)

In relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso del predetto strumento, in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 4 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenze

Le tariffe Telecom riferite ad un collegamento audiovisivo con i Paesi sudamericani stabiliscono un costo medio di 400 euro ogni ora.

Ipotizzando 2 videoconferenze della durata media di tre ore per ogni assistenza giudiziaria, si determina il seguente costo: 400 euro x 3 (ore) x 2 (videoconferenze) x 4 (assistenze) = € 9.600,00 (onere autorizzato).

A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario.



Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50% di casi (2 casi) ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere.

50 euro x 3 ore x 2 videoconferenze x 2 casi = € 600,00 (onere autorizzato).

Per quanto riguarda, invece, gli strumenti per favorire la cooperazione giudiziaria in materia penale (*articolo 22*) e, più specificatamente la possibilità di partecipare a percorsi formativi e di aggiornamento per i soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali si rappresenta che la quantificazione dell'onere risulta di difficile definizione. Tuttavia, la stessa è altamente auspicabile

attese le continue relazioni istituzionali che rappresentano strumenti operativi per rafforzare la cooperazione tra i due Stati. La liquidazione degli oneri potrà avvenire in misura analoga a quanto previsto per le spese relative ai testimoni e ai periti per quanto concerne le sole spese di viaggio, di vitto e di pernottamento:

• Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma – Santo Domingo)	
€ 900,00 x 2 casi (magistrati o personale di polizia giudiziaria)	€ 1.800,00
• Spese di pernottamento (€ 130,00 x 4 notti x 2 magistrati o personale di polizia giudiziaria)	€ 1.040,00
• Spese di vitto: (€ 60 x 5 giorni x 2 magistrati o personale di polizia giudiziaria)	€ 600,00
TOTALE parziale	€ 3.440,00 (onere valutato)

In relazione, poi, alla possibilità di intervento di squadre investigative comuni (*articolo 23*) per l'attività investigativa e d'indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario, si rappresenta che ciascun Stato parte dell'Accordo contribuisce al pagamento delle spese di missione dei propri componenti delle squadre investigative comuni sovranazionali. Trattandosi di spese meramente eventuali, si può comunque ipotizzare, in via cautelativa, che un magistrato e due Ufficiali di Polizia giudiziaria potranno far parte di una squadra comune investigativa. Ipotizzando la costituzione di una squadra investigativa comune all'anno, per una permanenza in Repubblica dominicana di 15 giorni, le relative spese sono rappresentate dalle seguenti voci:

- Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma – S. Domingo): € 900,00 x 2 (Ufficiali P.G.) + € 45 (maggiorazione 5% ex art. 14, l. n. 836/1973) x 2 = € 1.890;
- Spese di viaggio aereo a/r (P.M.) = € 900;
- Totale spese viaggio aereo = € 2.790
- Spese di pernottamento: (€ 130,00 x 3 persone x 14 notti) = € 5.460,00;



- Spese di vitto magistrato: (€ 60 x 15 giorni) = € 900,00;
- Spese indennità di missione per 2 ufficiali di P.G.: € 68,18 (diaria lorda ridotta) x 2 x 15 giorni di missione = € 2.045,40

SPESA COMPLESSIVA PER UNA SQUADRA: 2.790 + 5.460 + 900 + 2.045,40 = € 11.195,40 (onere valutato)

Per quanto concerne, infine, le disposizioni in tema di consegne vigilate e controllate (*articolo 24*) che implicano attività strumentali all'acquisizione di elementi di prova, mediante l'instaurazione da parte di agenti "sotto copertura" (ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, gli appartenenti alla DIA o alle strutture specializzate) di contatti e/o rapporti più o meno intensi con esponenti di sodalizi od organizzazioni criminali, si rappresenta che le spese connesse alle eventuali missioni nazionali e/o estere legate alle suddette operazioni sono stimabili in € 10.000 annui (onere valutato).

RIEPILOGO TRATTATO ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE

L'onere totale derivante dal Trattato di assistenza giudiziaria ammonta a € 92.428 annui a decorrere dal 2019, di cui € 75.228 aventi natura di oneri valutati e € 17.200 aventi natura di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento detenuto (onere valutato)	€ 1.800
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 26.880
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 3.273
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 5.200
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000
Spese per la comparizione di testimoni e periti (onere valutato)	€ 3.440



Spese per compensi (onere autorizzato)	€ 3.000
Spese per interpreti (oneri autorizzati)	€ 600
Spese per le videoconferenze (onere autorizzato)	€ 9.600
Spese per la cooperazione giudiziaria (onere valutato)	€ 3.440
Spese squadre investigative comuni (onere valutato)	€ 11.195
Spese per consegne vigilate e controllate (onere valutato)	€ 10.000
TOTALE	€ 92.428

RIEPILOGO COMPLESSIVO

L'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati con la Repubblica dominicana, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2019, è pari a € 125.505, di cui € 104.305 per gli oneri valutati e ad euro 21.200 per gli oneri autorizzati.

Anno	2019	2020	2021
Trattato di estradizione (oneri valutati)	29.077	29.077	29.077
Accordo di cooperazione giudiziaria penale (oneri valutati)	75.228	75.228	75.228
Trattato di estradizione (oneri autorizzati)	4.000	4.000	4.000
Accordo di cooperazione giudiziaria penale (oneri autorizzati)	17.200	17.200	17.200
TOTALE	125.505	125.505	125.505

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

18 OTT. 2019

Il Responsabile Generale dello Stato



Parte I. Aspetti tecnico – normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Con il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul loro territorio, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

L'Accordo risulta essere in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 697 – 722 c.p.p. che regolano l'extradizione per l'estero e dall'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'Accordo rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La ratifica dell'Accordo avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento di ratifica dell'Accordo.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di estradizione.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione. In particolare, si evidenzia che la Repubblica dominicana non è Stato Parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

L'Accordo non appare neppure in contrasto con il II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di estradizione.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Accordo segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e del II Protocollo addizionale alla stessa apparendo,

dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'Accordo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'Accordo non produce effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.

I termini contenuti nell'Accordo appaiono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con

correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della Giustizia penale del Ministero della giustizia.

Disegno di legge di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.

Parte I. Aspetti tecnico - normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana risulta essere preordinato a migliorare la collaborazione fra i due paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale, in materia di cooperazione giudiziaria penale.

In virtù di tale Trattato i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il Trattato non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente in quanto lo Stato italiano continua puntualmente ad applicare la propria normativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali in quanto

l'intervento dello Stato risulta conforme all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Il Trattato, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione". Non si configura neppure alcuna "rilegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto del Trattato è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.

Il Trattato non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio etc.) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'Uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il Trattato non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa, ad eccezione della ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della Giustizia penale del Ministero della giustizia.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 7.10.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo




VISTO

Roma,

08 OTT. 2019

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019;

b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* della presente legge, valutati in euro 29.077 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7, 8 e 10 del medesimo Trattato, pari a euro 4.000 a de-

correre dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, valutati in euro 75.228 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 21 del medesimo Trattato, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA
REPUBBLICA DOMINICANA**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana, di seguito denominate "le Parti";

RICONOSCENDO il profondo interesse a combattere la criminalità e l'impunità nei loro rispettivi territori;

DESIDERANDO rendere più efficace la cooperazione tra i due Stati in materia di repressione della criminalità;

MOTIVATE dal desiderio di regolamentare di comune accordo le loro relazioni in materia di estradizione, in coerenza con le loro rispettive costituzioni e in adesione ai principi del Diritto Internazionale, nel rispetto della sovranità nazionale, dell'uguaglianza tra gli Stati e della non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte;

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1
OBBLIGO DI ESTRADARE**

Le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente in estradizione, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ogni persona che, trovandosi nel territorio di una delle Parti, sia richiesta dall'altra Parte ai fini dell'esecuzione di una misura di restrizione o di privazione della libertà personale nell'ambito di un procedimento penale e degli atti processuali successivi, o ai fini dell'imposizione o esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena privativa della libertà personale.

**ARTICOLO 2
REATI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE**

1. L'extradizione è concessa quando la richiesta si riferisce a condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le Parti e che costituiscono un reato punibile con una pena detentiva di durata minima non inferiore a un (1) anno.
2. Quando l'extradizione è richiesta per l'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, la pena detentiva che rimane da eseguire nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno sei (6) mesi.
3. Agli effetti del presente articolo, non rileva se la legislazione nazionale di una delle Parti indica il fatto o i fatti costitutivi del reato per i quali è richiesta l'extradizione con una denominazione diversa da quella dell'altra Parte.
4. La Parte Richiesta può ugualmente concedere l'extradizione quando la richiesta si riferisce a più fatti, diversi e connessi, sanzionati penalmente, sia dalla legislazione della



Parte Richiedente che da quella della Parte Richiesta, e non ricorrono, rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal presente Articolo per quanto attiene alla pena minima per la consegna della persona.

5. Inoltre danno luogo all'extradizione, in conformità al presente Trattato, i reati previsti dagli accordi multilaterali, a carattere universale o regionale, dei quali entrambi gli Stati sono Parte. Nel caso di tali reati non si tiene conto della pena minima prevista dal presente Trattato.

ARTICOLO 3 CAUSE OBBLIGATORIE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE

L'extradizione non è concessa:

a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dalla Parte Richiesta come reato politico. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici:

- i) l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia;
- ii) il genocidio e atti di terrorismo in conformità ai trattati e agli accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati sono Parte;
- iii) altri reati che, in conformità ai trattati o agli accordi multilaterali che vincolano le Parti, non possono essere considerati reati politici.

b) se vi sono fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalità, affiliazione od opinione politica;

c) se la condotta per la quale è richiesta l'extradizione costituisce un reato esclusivamente militare;


d) se l'azione penale o la pena per la quale è richiesta l'extradizione è prescritta in conformità alla legislazione della Parte Richiedente;

e) quando la pena che deve essere eseguita viola i principi contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta;

f) se la persona richiesta è stata condannata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che motivano la richiesta di estradizione;

g) quando la Parte Richiesta o la Parte Richiedente hanno concesso l'amnistia, l'indulto o qualsiasi altra forma di estinzione della pena per il reato per il quale si richiede l'extradizione;

h) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'extradizione può compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, o se la richiesta contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte Richiesta, o con i trattati in vigore per le Parti in materia di Diritti Umani;



i) se alla persona richiesta in estradizione è stato concesso, nei confronti della Parte Richiedente, asilo politico o analoga protezione nella Parte Richiesta.

ARTICOLO 4 CAUSE FACOLTATIVE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE

L'extradizione può essere rifiutata:

- a) se la persona è sottoposta a processo nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione;
- b) se con la consegna della persona richiesta si mette in pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute nel quale si trova;
- c) quando il reato per il quale è richiesta l'extradizione è stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non autorizza il perseguimento dello stesso reato commesso fuori dal suo territorio.

ARTICOLO 5 ESTRADIZIONE DI CITTADINI

La cittadinanza della persona richiesta non può costituire motivo di rifiuto dell'extradizione.

ARTICOLO 6 PRINCIPIO DI SPECIALITA'

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a nessuna misura di restrizione o di privazione della libertà personale né punita nel territorio della Parte Richiedente per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata concessa l'extradizione, né può essere estradata da tale Parte a uno Stato terzo salvo che:

- a) abbia consentito espressamente, alla presenza di un difensore e di un interprete, ove necessario;
- b) abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente;
- c) non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui ha avuto la libertà di farlo;



d) se la Parte Richiesta presta il suo consenso in conformità alla legislazione nazionale. Il consenso può essere prestato quando il reato per il quale è richiesta l'estensione comporta l'obbligo di concedere l'extradizione in conformità al presente Trattato.

2. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione del reato per il quale la persona richiesta è stata estradata, questa è perseguita e giudicata a condizione che il reato, nella sua nuova qualificazione giuridica, sia basato sugli stessi fatti a cui si riferiscono la richiesta di estradizione e i documenti presentati a sostegno della stessa. In questo caso la persona è giudicata e condannata con il massimo della pena prevista per il reato per il quale è stata estradata o con una pena inferiore.

ARTICOLO 7 ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA

1. Se la persona richiesta dichiara alle autorità competenti della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve concedere la sua estradizione senza ulteriori formalità e adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare l'extradizione.

2. Il consenso della persona richiesta deve essere espresso per iscritto, con l'assistenza di un difensore, e manifestato dinanzi all'autorità competente. Si assicurerà la presenza di un interprete, ove necessario.

ARTICOLO 8 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE

1. La richiesta di estradizione è presentata dai Ministeri della Giustizia o dall'autorità competente per via diplomatica.

2. La richiesta di estradizione deve essere accompagnata da:

- a) nome dell'autorità richiedente;
- b) nome, nazionalità, documento di identificazione e ogni altra informazione utile a identificare la persona richiesta o a determinare dove si trovi; ove possibile, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della persona;
- c) una esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'extradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
- d) il testo delle disposizioni di legge che precisano gli elementi costitutivi del reato e la pena;
- f) il testo delle disposizioni di legge relative alla prescrizione del reato o della pena;

9

- g) copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della libertà personale o dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di ogni altra decisione giudiziaria emessa dalla autorità competente avente la stessa forza e valore di legge secondo la legislazione della Parte Richiedente.

3. Quando la richiesta di estradizione si riferisce a una persona condannata, si allega una certificazione della documentazione che indica la parte della pena che resta da scontare.

4. I documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da ogni formalità di legalizzazione o *apostille* e si presumono autentici.

ARTICOLO 9 DOCUMENTI COMPLEMENTARI E INTEGRAZIONE

Se la Parte Richiesta ritiene che i documenti presentati a sostegno della richiesta formale di estradizione non sono sufficienti o sono incompleti per soddisfare i requisiti del presente Trattato, tale Parte richiede la presentazione dei documenti mancanti o insufficienti.

ARTICOLO 10 LINGUE PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

I documenti previsti dal presente Trattato sono trasmessi per via diplomatica, con la relativa traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

ARTICOLO 11 GARANZIE

La Parte Richiesta può richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, che alla persona richiesta sia garantito un giusto processo e che la stessa non sarà sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, né a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.

ARTICOLO 12 ARRESTO PROVVISORIO

1. La Parte Richiedente può richiedere per via diplomatica l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda deve indicare che nei confronti della persona richiesta è stata emessa un'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della libertà personale o una sentenza di condanna definitiva, e deve indicare la data e i fatti che motivano la domanda, nonché il momento e il luogo della commissione parziale o totale

9

dei fatti, oltre ai dati che permettono l'identificazione della persona di cui è richiesto l'arresto.

2. Dopo l'esecuzione dell'arresto, la Parte Richiedente deve formalizzare la domanda di estradizione nel termine di novanta (90) giorni a decorrere dal giorno successivo all'arresto. Nel caso in cui non sia formalizzata la domanda nel termine indicato, la persona oggetto della richiesta sarà messa in libertà e sarà ammessa una nuova domanda di arresto per lo stesso fatto solo se vengono rispettati tutti gli adempimenti previsti dal presente Trattato.

3. La localizzazione della persona richiesta può essere effettuata attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale - INTERPOL.

ARTICOLO 13 RICHIESTE CONCORRENTI

1. Se l'extradizione della stessa persona è richiesta da due o più Stati, la Parte Richiesta determina in quale di tali Stati deve essere estradata la persona e comunica alla Parte Richiedente la sua decisione.


2. Per determinare in quale Stato deve essere estradata la persona, la Parte Richiesta può tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, tra le quali:

- a) la gravità dei reati, se le richieste si riferiscono a reati diversi;
- b) il tempo e il luogo della commissione di ogni reato;
- c) le date di presentazione delle diverse richieste;
- d) l'esistenza di un trattato tra le Parti;
- e) il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
- f) la possibilità di autorizzare la riestradizione all'altra Parte Richiedente, sempre che si tratti di fatti diversi da quelli che hanno motivato l'extradizione inizialmente concessa.

ARTICOLO 14 DECISIONE E CONSEGNA

1. La Parte Richiesta comunica per via diplomatica alla Parte Richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di estradizione, una volta che questa sia diventata definitiva.

2. In caso di rifiuto della richiesta di estradizione, la Parte Richiesta espone nella decisione i motivi del suo rifiuto.



3. Una volta messa la persona a disposizione della Parte Richiedente, questa deve trasferirla nel suo territorio entro i sessanta (60) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione che le sia effettuata al riguardo dalla Parte Richiesta per via diplomatica.

4. In caso di infermità della persona o di grave rischio per la sua vita o per la sua salute dovuto al trasferimento, il termine di sessanta (60) giorni si sospende fino al momento in cui si comunica alla Parte Richiedente che il trasferimento all'estero della persona è possibile e che la stessa è messa a disposizione dell'autorità competente. Una volta che la persona è messa nuovamente a disposizione della Parte Richiedente, inizia a decorrere un nuovo termine di sessanta (60) giorni.

5. Se la persona richiesta non è stata trasferita entro il termine indicato è messa in libertà e la Parte Richiesta può successivamente rifiutare di estradarla per lo stesso reato.

6. Le condizioni, i requisiti, le assicurazioni e le garanzie processuali pretesi dalla Parte Richiesta, per la concessione della consegna della persona richiesta in estradizione, sono vincolanti per la Parte Richiedente.


7. Il periodo trascorso in stato di privazione di libertà a fini estradizionali, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dalla Parte Richiedente ai fini della pena da eseguire.

ARTICOLO 15

CONSEGNA DIFFERITA E CONSEGNA TEMPORANEA

1. Se nei confronti della persona richiesta in estradizione è in corso un processo penale o la stessa deve scontare una sentenza di condanna restrittiva o privativa di libertà, nel territorio della Parte Richiesta, per fatti diversi da quelli che danno luogo alla sua richiesta di estradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'extradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del processo penale o fino alla completa esecuzione della pena. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente di tale differimento.

2. Tuttavia, su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta può consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente ed è riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di privazione della libertà è computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.



ARTICOLO 16 PROCEDIMENTO

Gli aspetti procedurali di estradizione, che non sono espressamente previsti dal presente Trattato, sono disciplinati in via suppletiva da quanto stabilito dalla legislazione nazionale della Parte Richiesta.

ARTICOLO 17 CONSEGNA DI OGGETTI A DOMANDA DELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte Richiesta e fatti salvi i diritti dei terzi, tutti i beni, gli strumenti, gli oggetti o i documenti connessi con il reato, rinvenuti in possesso della persona richiesta al momento dell'arresto, sono consegnati alla Parte Richiedente, sempre che tali beni, strumenti, oggetti o documenti costituiscano o possano servire come prova nel processo penale che la persona consegnata in estradizione deve affrontare nel territorio della Parte Richiedente.
2. La Parte Richiesta può trattenere temporaneamente o consegnare a condizione di restituzione o rimborso gli oggetti a cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo, sempre che tali oggetti si trovino sottoposti a misure cautelari nel territorio della Parte Richiesta, sia nel caso di un procedimento penale in corso sia nel caso di un procedimento di confisca.
3. Quando la Parte Richiesta o terzi abbiano attestati diritti di proprietà sugli oggetti consegnati alla Parte Richiedente, la Parte Richiedente restituisce tali oggetti alla Parte Richiesta nel termine previamente stabilito tra le Parti e senza alcun onere per la Parte Richiesta.
4. Il sequestro di beni o di elementi probatori non esclude in alcun modo l'obbligo tra le Parti di prestarsi reciprocamente le assistenze che debbono prestarsi, conformemente ad altri strumenti giuridici internazionali in vigore tra le Parti.

ARTICOLO 18 TRANSITO

1. La Parte Richiesta autorizza e facilita il transito attraverso il proprio territorio delle persone che sono consegnate alla Parte Richiedente da Stati terzi, sempre che a ciò non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. La Parte che richiede il permesso di transito inoltra alla Parte Richiesta una richiesta che contiene un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso, accompagnata da una copia della Decisione emessa dallo Stato terzo che concede alla Parte Richiedente la consegna della persona.
3. La richiesta è trasmessa per via diplomatica ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), con una domanda



contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'extradizione.

ARTICOLO 19 SPESE

Tutte le spese relative al procedimento di estradizione devono essere sostenute dalla Parte nel cui territorio sono prodotte. Le spese necessarie per il trasferimento della persona consegnata in estradizione sono a carico della Parte Richiedente.

ARTICOLO 20 CONSULTAZIONI E CONTROVERSIE

1. Le Parti possono procedere a consultazioni qualora si rendano necessarie per l'applicazione delle previsioni del presente Trattato.
2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o esecuzione delle disposizioni del presente Trattato sono risolte mediante negoziati diplomatici.

ARTICOLO 21 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE


Il presente Trattato si applica alle richieste di estradizione successive alla sua entrata in vigore anche se si riferiscono a reati commessi prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 22 RISERVATEZZA

Quando la Parte Richiedente prevede di trasmettere informazioni particolarmente sensibili a sostegno della sua richiesta di estradizione può consultare la Parte Richiesta per determinare in quale misura la Parte Richiesta può proteggere l'informazione. Se la Parte Richiesta non può proteggere l'informazione nel modo voluto dalla Parte Richiedente, quest'ultima deciderà se trasmettere, nonostante questo, l'informazione.

ARTICOLO 23 ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE

1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'adempimento dei requisiti previsti dalla loro legislazione interna. Lo stesso avrà durata illimitata.



2. Il presente Trattato potrà essere modificato per consenso reciproco delle Parti, formalizzato tramite comunicazioni scritte, per via diplomatica. Le modifiche entreranno in vigore in conformità alla procedura stabilita nel paragrafo 1 del presente Articolo.


3. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica, nel qual caso i suoi effetti cesseranno centoottanta (180) giorni dopo la data di ricevimento della relativa comunicazione.

4. I procedimenti di estradizione pendenti al momento della cessazione del presente Trattato saranno conclusi in conformità con lo stesso.

Sottoscritto a ROMA, il 13 febbraio dell'anno 2019, in due esemplari in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

Ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede



PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DOMINICANA

Ministro delle Relazioni Estere
Miguel Vargas



**TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI
ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana, d'ora in avanti denominate "le Parti";

CONSIDERANDO i legami di amicizia e cooperazione che le uniscono;

DESIDEROSE di rafforzare le basi giuridiche dell'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale;

AGENDO in coerenza con le loro rispettive costituzioni e in adesione ai principi universali di diritto internazionale, nel particolare rispetto della sovranità nazionale, dell'uguaglianza tra gli Stati e della non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte;

TENENDO CONTO dei principi enunciati negli strumenti internazionali in materia di diritti umani e desiderosi di cooperare bilateralmente per la loro promozione;

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1
OBBLIGO DI CONCEDERE ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

1. Le Parti devono, in conformità al presente Trattato, concedersi l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.
2. L'assistenza può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede nella Parte Richiedente non è considerato reato dalla legge della Parte Richiesta.
3. Il presente Trattato ha come fine esclusivamente l'assistenza giudiziaria tra le Parti. Le sue disposizioni non determinano, in alcun caso, il diritto di singole persone ad acquisire, ad escludere prove o ad ostacolarne l'acquisizione nell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria.
4. Il presente Trattato non autorizza le autorità competenti di una delle Parti a esercitare, nel territorio dell'altra Parte, facoltà che sono esclusivamente di competenza delle autorità dell'altra Parte.
5. Il presente Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se concernenti azioni od omissioni commesse prima di tale data.

**ARTICOLO 2
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

L'assistenza giudiziaria comprende:

1. la notifica di documenti;
2. l'acquisizione di prove o elementi materiali di prova;
3. la trasmissione di informazioni relative a movimenti bancari e finanziari;

4. l'individuazione e identificazione di persone e oggetti;
5. la citazione di testimoni, vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali, periti, per la comparizione volontaria dinanzi all'autorità competente nella Parte Richiedente;
6. il trasferimento temporaneo nel territorio della Parte Richiedente delle persone detenute ai fini della comparizione nel processo penale in qualità di testimoni o vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali o per altri atti processuali indicati nella richiesta;
7. l'esecuzione di misure sui beni;
8. la consegna di documenti, oggetti e altre prove o elementi materiali di prova;
9. l'autorizzazione alla presenza, durante l'esecuzione di una richiesta, di rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente;
10. l'espletamento e trasmissione di perizie;
11. l'assunzione di testimonianze, interrogatori o altre dichiarazioni;
12. l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;
13. l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
14. le intercettazioni di comunicazioni;
15. qualsiasi altra forma di assistenza giudiziaria in conformità alle finalità e alle disposizioni del presente Trattato.

ARTICOLO 3 AUTORITÀ CENTRALI

1. Per assicurare la debita cooperazione tra le Parti nella prestazione dell'assistenza giudiziaria oggetto del presente Trattato, si designano le seguenti Autorità Centrali:
 - a) per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia;
 - b) per la Repubblica Dominicana l'Autorità Centrale è la *Procuraduría General de la República*, presso il *Despacho del Procurador General de la República*, in qualità di organo della *Oficina de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones*.
2. Le Parti si notificano reciprocamente, senza indugio, per via diplomatica, ogni cambiamento delle proprie Autorità Centrali e degli ambiti di competenza.
3. Le Autorità Centrali delle Parti trasmettono e ricevono direttamente le richieste di assistenza giudiziaria a cui si riferisce il presente Trattato e le relative risposte.
4. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta dà sollecita esecuzione alle richieste di assistenza giudiziaria o le trasmette alle autorità competenti per la loro esecuzione.

11.

5. Qualora l'Autorità Centrale trasmetta la richiesta a un'autorità competente per la sua esecuzione, raccomanda la rapida e adeguata esecuzione della richiesta da parte di detta autorità.

ARTICOLO 4 LEGGE APPLICABILE

1. Le richieste devono essere eseguite in conformità alle procedure stabilite nel presente Trattato, procedure che sono integrate in via suppletiva dalle norme della legislazione interna della Parte Richiesta.
2. Ciascuna Parte deve specificare se richiede l'applicazione di una specifica procedura in riferimento all'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria e la Parte Richiesta può ottemperare alla richiesta in conformità alla propria legislazione interna.

ARTICOLO 5 FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA

1. La richiesta di assistenza giudiziaria deve essere presentata per iscritto.
2. La Parte Richiesta può dare seguito a una richiesta ricevuta per telefax, fax, posta elettronica o analogo mezzo di comunicazione. La Parte Richiedente trasmette l'originale del documento non appena possibile.
3. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente degli esiti della richiesta solo a condizione di ricevere l'originale della stessa.
4. La richiesta deve contenere:
 - a) l'autorità competente che richiede l'assistenza giudiziaria;
 - b) la finalità della richiesta e la descrizione dell'assistenza giudiziaria richiesta;
 - c) la descrizione dei fatti oggetto di indagine o del processo penale, e in particolare: le circostanze di tempo e di luogo, la loro qualificazione giuridica, il testo delle disposizioni di legge che contemplano la condotta come fatto punibile e, ove necessario, l'entità del danno cagionato;
 - d) i presupposti e la descrizione di qualsiasi specifica procedura che la Parte Richiedente chiede che venga applicata nell'esecuzione della richiesta;
 - e) l'identificazione delle persone sottoposte a indagine o a processo penale, dei testimoni o dei periti;
 - f) il termine entro il quale la Parte Richiedente chiede l'esecuzione della richiesta;
 - g) le informazioni sul nome completo, il domicilio e, per quanto possibile, il numero di telefono delle persone che devono ricevere le notifiche, con la specificazione della loro posizione nell'indagine o nel processo penale in corso;



- h) l'indicazione e la descrizione del luogo da ispezionare, nonché degli oggetti da sequestrare;
 - i) l'oggetto e, ove necessario per la Parte Richiedente, le domande da rivolgere alla persona di cui si richiede l'audizione;
 - j) qualora si richieda la presenza di rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente per l'esecuzione della richiesta, l'indicazione dei nomi completi, della qualifica e del motivo della loro presenza;
 - k) l'eventuale richiesta di mantenere la riservatezza sulla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, sul suo contenuto e/o sulle attività eventualmente intraprese in esecuzione della stessa;
 - l) qualsiasi informazione ulteriore che possa essere utile alla Parte Richiesta per l'esecuzione della richiesta.
5. Se la Parte Richiesta ritiene che le informazioni contenute nella richiesta non siano sufficienti per dare seguito alla stessa, può richiedere informazioni supplementari.

ARTICOLO 6 LINGUE

Qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le informazioni supplementari, previste dal presente Trattato, devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

ARTICOLO 7 RIFIUTO O DIFFERIMENTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata totalmente o parzialmente quando:
- a) l'esecuzione della richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte Richiesta;
 - b) l'esecuzione della richiesta è contraria a principi fondamentali del sistema giuridico o alla legislazione della Parte Richiesta o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;
 - c) la richiesta si riferisce ai medesimi fatti per i quali la persona nei confronti della quale si procede nella Parte Richiedente è già stata condannata o assolta con sentenza definitiva nella Parte Richiesta o il reato è prescritto per la Parte Richiedente;
 - d) la richiesta si riferisce a reati militari che non sono previsti nella legislazione penale comune;
 - e) la Parte Richiesta ha fondate ragioni per ritenere che la richiesta è stata avanzata al fine di processare una persona per motivi di razza, di sesso, di religione, di nazionalità, di origine etnica, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche;

f) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:

- i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro della sua famiglia;
- ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti.

2. Il segreto bancario o tributario non può essere utilizzato come motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria.

3. La Parte Richiesta può differire o rifiutare l'esecuzione della richiesta qualora ritenga che la sua esecuzione possa pregiudicare o ostacolare un'indagine o un procedimento giudiziario in corso nel suo territorio.

4. Prima di differire o rifiutare l'esecuzione di una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta valuta la possibilità che l'assistenza giudiziaria sia concessa alle condizioni che ritiene necessarie. Se la Parte Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è obbligata a soddisfarle.

5. Se la Parte Richiesta decide di differire o rifiutare l'assistenza giudiziaria, deve informarne la Parte Richiedente per il tramite della sua Autorità Centrale, indicando i motivi di tale decisione.

ARTICOLO 8 VALIDITA' DEI DOCUMENTI

1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso ai sensi del presente Trattato non richiedono legalizzazione, *apostille*, autenticazione né qualunque altro requisito di forma.

2. I documenti, i registri, le dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta devono essere ammessi come prova, senza che siano necessarie altre garanzie o prove di autenticità.

ARTICOLO 9 RISERVATEZZA E LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI

1. Su richiesta dell'Autorità Centrale della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformità al proprio ordinamento giuridico, assicura la riservatezza circa la ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, il suo contenuto e le eventuali attività intraprese sulla base della stessa, salvo che la rimozione del vincolo di riservatezza sia necessaria per l'esecuzione della richiesta.

2. Se per l'esecuzione della richiesta è necessaria la rimozione del vincolo di riservatezza, la Parte Richiesta chiede l'autorizzazione della Parte Richiedente, tramite comunicazione scritta. In assenza di tale autorizzazione non darà esecuzione alla richiesta.

9

3. La Parte Richiedente non utilizza alcuna delle informazioni o delle prove acquisite tramite il presente Trattato a fini diversi da quelli dichiarati nella richiesta di assistenza giudiziaria, senza previa autorizzazione della Parte Richiesta.

4. In casi particolari, se la Parte Richiedente ritiene necessario diffondere e utilizzare, totalmente o parzialmente, le informazioni o le prove a fini diversi da quelli specificati, richiede la relativa autorizzazione alla Parte Richiesta, la quale può concedere o rifiutare, totalmente o parzialmente, quanto richiesto.

ARTICOLO 10 ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

1. Le richieste di assistenza sono eseguite conformemente alle previsioni del presente Trattato, tenendo altresì conto, in via suppletiva, della legislazione della Parte Richiesta.

2. Su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta presta l'assistenza giudiziaria secondo le forme e le specifiche procedure indicate nella richiesta, a condizione che non sia contraria a principi fondamentali del sistema giuridico o alla legislazione della Parte Richiesta o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato.

3. Se la Parte Richiedente ha richiesto la presenza di rappresentanti delle proprie autorità competenti nell'esecuzione della richiesta, la Parte Richiesta le comunica la sua decisione. Qualora sia positiva, comunica in anticipo alla Parte Richiedente la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza.

4. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta trasmette le informazioni e le prove acquisite all'esito dell'esecuzione della richiesta all'Autorità Centrale della Parte Richiedente.

5. Qualora non sia possibile dare esecuzione alla richiesta, in tutto o in parte, l'Autorità Centrale della Parte Richiesta lo comunica immediatamente all'Autorità Centrale della Parte Richiedente e la informa delle ragioni dell'impedimento.

ARTICOLO 11 ASSUNZIONE DI PROVE ED ACQUISIZIONE DI ELEMENTI MATERIALI PROBATORI NELLO STATO RICHIESTO

1. La Parte Richiesta acquisisce nel suo territorio, tra le altre prove, le testimonianze, le dichiarazioni delle vittime e delle persone sottoposte a indagini o a processi penali, le perizie, i documenti, gli oggetti e le altre prove indicate nella richiesta, secondo la propria legislazione, e le trasmette alla Parte Richiedente.

2. Su specifica domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta indica la data e il luogo di esecuzione della richiesta di assistenza.

3. Ai rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente presenti all'esecuzione della richiesta è permesso formulare domande dirette alla persona che è sentita o esaminata, con il coordinamento del rappresentante dell'autorità competente della Parte Richiesta.



4. La Parte Richiedente soddisfa le condizioni concordate con la Parte Richiesta relative ai documenti e agli oggetti consegnati, ivi comprese quelle finalizzate alla protezione dei diritti di terzi su tali documenti e oggetti.

5. Su richiesta della Parte Richiesta, la Parte Richiedente riconsegna non appena possibile gli originali dei documenti e gli oggetti che le sono stati consegnati, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La consegna e restituzione degli oggetti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale è esente da imposte.

6. La persona citata a rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o quella della Parte Richiedente lo consente; a tal fine, la Parte Richiedente deve fare espressa menzione di tale facoltà nella richiesta di assistenza.

7. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni laddove ciò sia previsto dalla legislazione di una delle Parti.

ARTICOLO 12 AUDIZIONE PER VIDEOCONFERENZA

1. L'audizione di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime che si trovano nel territorio della Parte Richiesta e che devono comparire dinanzi alle autorità della Parte Richiedente ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza.

2. Ove necessario o richiesto, la persona citata a rendere dichiarazioni ha diritto all'assistenza di un difensore, con il quale può comunicare riservatamente, nonché di un interprete.

3. La Parte Richiesta consente l'audizione per videoconferenza e, se non dispone degli strumenti tecnici che permettono una videoconferenza, la Parte Richiedente può metterli a sua disposizione.

4. All'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti regole:

- a) l'audizione si svolge alla presenza dell'autorità competente di entrambe le Parti e, ove necessario, con l'assistenza di un interprete. La Parte Richiesta è responsabile della identificazione della persona sottoposta ad esame e del rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legislazione interna della Parte Richiesta. Qualora l'autorità della Parte Richiesta ritenga che non sono rispettati i principi fondamentali del proprio ordinamento durante l'audizione, adotta immediatamente le misure necessarie ad assicurare che tale audizione prosegua secondo tali principi;
- b) le autorità competenti delle Parti concordano, ove necessario, le misure relative alla protezione della persona che compare;
- c) l'audizione è condotta direttamente dalla Parte Richiedente o sotto la sua direzione, in conformità alla sua legislazione interna;
- d) al termine dell'audizione, l'autorità competente della Parte Richiesta redige un verbale, indicando la data, l'ora e il luogo della stessa, l'identità della persona che è comparsa, il contenuto dell'esame, l'identità e la qualifica delle altre persone che hanno partecipato all'audizione. Detto verbale è trasmesso alla Parte Richiedente.

5. La Parte Richiesta può consentire l'impiego del collegamento in videoconferenza per ogni altra finalità prevista dal presente Trattato.

ARTICOLO 13 TRASMISSIONE SPONTANEA DI MEZZI DI PROVA E DI INFORMAZIONI

1. Per il tramite delle Autorità Centrali ed entro i limiti previsti dalla propria legislazione interna, le autorità competenti di ciascuna Parte possono, senza che sia stata presentata una richiesta di assistenza giudiziaria in tal senso, scambiare informazioni e mezzi di prova rispetto a fatti penalmente rilevanti, ove ritengano che detta trasmissione sia tale da consentire all'altra Parte:

- a) di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato;
- b) di avviare procedimenti penali;
- c) di favorire lo sviluppo di una indagine penale in corso.

2. La Parte che fornisce le informazioni può, in conformità alla propria legislazione interna, vincolarne l'uso della Parte destinataria a determinate condizioni. La Parte destinataria è obbligata al rispetto di tali condizioni.

ARTICOLO 14 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI

Le autorità competenti della Parte Richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta di assistenza.

ARTICOLO 15 COMPARIZIONE DI TESTIMONI, VITTIME, PERITI E PERSONE SOTTOPOSTE A INDAGINI O A PROCESSI PENALI NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Qualora la Parte Richiedente domandi la comparizione di una persona per rendere testimonianza, per una perizia o per partecipare ad altri atti processuali nel suo territorio, la Parte Richiesta informa tale persona dell'invito della Parte Richiedente a comparire dinanzi alle sue autorità competenti.

2. La richiesta di comparizione della persona deve contenere le informazioni relative alle condizioni e alle modalità di pagamento delle spese relative alla comparizione della persona citata, nonché le informazioni relative alle garanzie di cui essa godrà ai sensi dell'articolo 16 del presente Trattato.

3. La richiesta di comparizione non deve prospettare l'applicazione di misure coercitive o di sanzioni in caso di mancata comparizione nel territorio della Parte Richiedente.

4. La persona citata dichiara se desidera o meno comparire. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta informa senza indugio l'Autorità Centrale della Parte Richiedente della scelta compiuta e, se la persona accetta di comparire, deve favorire il suo contatto con la Parte Richiedente affinché questa le anticipi i fondi di cui ha bisogno per sostenere le spese.

5. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi alla Autorità del territorio della Parte Richiedente almeno con sessanta (60) giorni di anticipo rispetto al giorno previsto per la comparizione. Tuttavia, in casi eccezionali in cui la notifica può risultare opportuna anche in un termine inferiore, la Parte Richiesta fa tutto il possibile per soddisfare la richiesta.

ARTICOLO 16 GARANZIE DELLA PERSONA CITATA

1. Nessuna persona, qualunque sia la sua nazionalità, che a seguito di una citazione compare dinanzi alle autorità competenti della Parte Richiedente, può essere perseguita penalmente, arrestata o sottoposta a restrizione della sua libertà individuale nel territorio di tale Parte per fatti o condanne precedenti al suo ingresso nel territorio della Parte Richiedente. Se, per qualsiasi ragione, non è possibile fornire tale garanzia, l'Autorità Centrale della Parte Richiedente deve indicarlo nella domanda al fine di informare la persona citata e permetterle di adottare la decisione sulla sua comparizione tenendo conto di tali circostanze.

2. La garanzia prevista nel paragrafo 1 del presente articolo cessa quando la persona citata ha avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte Richiedente per un periodo ininterrotto di trenta (30) giorni, decorrente dal giorno in cui le è stata notificata la comunicazione scritta che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità competenti, e, tuttavia, permane in tale territorio o, avendolo lasciato, vi fa ritorno.

3. La persona citata non può essere obbligata a rendere testimonianza in un processo diverso da quello specificato nella richiesta.

ARTICOLO 17 TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI PERSONE DETENUTE

1. Nel caso in cui non possa avere luogo l'audizione per videoconferenza, la Parte Richiesta può consentire al trasferimento di ogni persona detenuta, per testimoniare o deporre in qualità di vittima, o per partecipare ad altri atti processuali indicati nella richiesta, a condizione che il detenuto sia riconsegnato alla Parte Richiesta nel termine da questa indicato.

2. Il termine di durata del trasferimento della persona non può essere superiore a novanta (90) giorni. Il periodo di permanenza della persona trasferita può essere prolungato dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta, su richiesta dell'Autorità Centrale della Parte Richiedente.

3. Le modalità e le condizioni del trasferimento e del ritorno della persona sono concordate tra le Autorità Centrali delle Parti.

4. Il trasferimento è rifiutato:

- a) se la persona detenuta non vi consente per iscritto;
- b) se la sua presenza è necessaria in un procedimento giudiziario in corso nel territorio della Parte Richiesta.

5. La Parte Richiedente tiene in custodia la persona trasferita fino a quando è in vigore la misura detentiva disposta dall'autorità competente della Parte Richiesta. Qualora la persona sia liberata per decisione delle autorità competenti della Parte Richiesta, la Parte Richiedente si conformerà agli articoli 16 e 21 del presente Trattato.

6. Il periodo di permanenza della persona trasferita fuori dal territorio della Parte Richiesta è computato ai fini del periodo totale di detenzione.

7. La persona detenuta che non presta il proprio consenso a comparire dinanzi alla Parte Richiedente non potrà essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o sanzione per questo fatto.

ARTICOLO 18 PROTEZIONE DELLE PERSONE CITATE O TRASFERITE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

Qualora sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio, in conformità agli articoli 15, 16 e 17 del presente Trattato.

ARTICOLO 19 CASI SPECIALI DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

La Parte Richiesta, in conformità alla propria legislazione interna, fornisce estratti di fascicoli penali e/o documenti od oggetti che sono necessari per un'indagine e/o per un processo penale avviato nel territorio della Parte Richiedente, quando questa glielo richiede.

ARTICOLO 20 MISURE SU BENI

1. Le Parti cooperano per l'individuazione di beni, strumenti o proventi, diretti e indiretti, del reato, e applicano le misure adeguate rispetto ad essi, ai sensi della propria legislazione interna. Quanto sopra include le misure in materia di *extinción del derecho de dominio sobre bienes* per la Repubblica Dominicana o le misure patrimoniali di prevenzione per la Repubblica Italiana.

2. Tale cooperazione si basa sulle disposizioni del presente Trattato, nonché sulle disposizioni corrispondenti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 15 novembre 2000, in particolare sui suoi articoli 2, 12, 13 e 14, e si estende non solo ai reati previsti in tale Convenzione ma a qualsiasi altro fatto delittuoso, in osservanza del punto 2 dell'Articolo 1 del presente Trattato.

3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse concluderanno per ciascun caso gli accordi o le intese specifiche volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entità o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed eventuali condizioni particolari da applicare.

ARTICOLO 21
SPESE

1. Fatto salvo un accordo su casi specifici tra le Parti, la Parte Richiesta si fa carico delle spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, fatte salve le seguenti spese che sono a carico della Parte Richiedente:

- a) spese relative al trasporto delle persone nel proprio territorio, alla loro permanenza e al loro rientro, nei casi previsti dagli articoli 15 e 17 del presente Trattato, nonché altri compensi da corrispondere alle medesime persone;
- b) rimborsi e onorari spettanti ai periti;
- c) spese relative al trasporto, permanenza e presenza dei rappresentanti di autorità competenti della Parte Richiedente durante l'esecuzione della richiesta, nei casi previsti dal paragrafo 3 dell'Articolo 10 del presente Trattato;
- d) spese relative all'invio ed alla restituzione di oggetti trasferiti dal territorio della Parte Richiesta al territorio della Parte Richiedente;
- e) spese relative alla protezione di persone prevista dall'Articolo 18 del presente Trattato.

2. Qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne controllate, le Autorità Centrali delle Parti si consultano per determinare le condizioni alle quali si darà esecuzione alla richiesta, nonché le modalità con cui si sosterranno le spese.

ARTICOLO 22
STRUMENTI PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA
PENALE

1. Le Parti cooperano, inoltre, tramite le seguenti modalità:

- a) scambio di esperienze in materia di indagini penali, terrorismo, corruzione, tratta di esseri umani, stupefacenti e sostanze chimiche, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e reati connessi, tra gli altri;
- b) scambio di informazioni sulle modifiche introdotte nei propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali nelle materie oggetto del presente strumento;
- c) formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali.

2. Per la realizzazione delle attività e degli incontri previsti dal presente Trattato, le Autorità Centrali concordano direttamente la metodologia da utilizzare per ciascuno di essi, nonché la loro durata e il numero dei partecipanti.

3. Le Parti finanziano la cooperazione alla quale si riferisce il presente articolo secondo le proprie disponibilità e quant'altro stabilito nelle loro rispettive legislazioni interne.

CI ~

ARTICOLO 23 SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI

1. Le autorità competenti possono costituire, di comune accordo, squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una durata limitata, che può essere prorogata di comune accordo, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti.
2. Una squadra investigativa comune può, in particolare, essere costituita quando:
 - a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che richiedono inchieste difficili e di notevole complessità coinvolgono l'altra Parte;
 - b) entrambe le Parti conducono indagini su reati che, per le circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata.
3. I componenti della squadra investigativa comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono denominati "membri", mentre i componenti provenienti dall'altra Parte sono denominati "membri distaccati".
4. La composizione della squadra è indicata nell'accordo costitutivo e può comprendere, oltre ai rappresentanti delle autorità competenti, agenti di polizia giudiziaria, periti, medici legali e altri membri ausiliari della giustizia. E' possibile, inoltre, decidere quali persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti delle due Parti, appartenenti ad organismi internazionali di investigazione e/o di polizia, partecipino alle attività della squadra investigativa comune. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone, a meno che l'accordo non stabilisca altrimenti in modo chiaro.
5. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune contiene una proposta in merito alla composizione della squadra e alle modalità di svolgimento delle attività investigative, nonché le indicazioni stabilite dall'Articolo 5 del presente Trattato, per quanto applicabili.
6. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti, secondo le decisioni concordate tra le rispettive autorità competenti, tenendo conto delle seguenti condizioni generali:
 - a) la squadra esercita la propria attività nel rispetto del diritto della Parte nel cui territorio interviene.
 - b) l'autorità pertinente della Parte nel cui territorio la squadra interviene assicura e stabilisce le condizioni necessarie per l'esecuzione delle attività concordate, designando inoltre, tra i componenti della squadra, il responsabile della direzione della stessa;
 - c) il responsabile della squadra opera entro i limiti di sua competenza in conformità al diritto nazionale e coordina le attività nel rispetto delle regole stabilite dalle autorità competenti nell'accordo costitutivo della squadra;
 - d) i membri distaccati della squadra investigativa comune:
 - (i) devono essere autorizzati, dalla Autorità Centrale della Parte nel cui territorio la squadra interviene, a entrare e rimanere per il tempo stabilito nel territorio di tale Parte prima dell'inizio delle indagini;

M

A

- (ii) hanno il permesso di essere presenti nel territorio della Parte in cui la squadra interviene quando sono adottate misure investigative;
- (iii) possono, in conformità alla legislazione della Parte Richiesta, dare esecuzione alle misure specifiche di indagine assegnate dal responsabile della squadra, laddove sia previsto dall'accordo costitutivo o previa autorizzazione delle autorità competenti delle Parti;
- (iv) possono, in conformità al proprio diritto nazionale e nel limite delle loro competenze, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella Parte che li ha distaccati, ai fini delle indagini effettuate dalla squadra stessa;
- (v) possono richiedere l'adozione di misure, eventualmente considerate necessarie dal responsabile della squadra, direttamente alle loro autorità competenti, che le tratteranno secondo le condizioni richieste da una indagine condotta a livello nazionale.

7. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di un paese terzo, le autorità competenti della Parte nel cui territorio la squadra interviene ne possono fare richiesta alle autorità competenti del paese interessato in conformità agli strumenti giuridici internazionali applicabili o, in loro assenza, sulla base della cortesia internazionale.

8. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune, che le autorità pertinenti delle Parti interessate non potrebbero altrimenti acquisire, possono essere utilizzate, oltre che per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra:

- a) per il perseguimento di altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio è stata acquisita l'informazione. Detta autorizzazione può essere negata soltanto quando l'uso in questione compromette le indagini penali della predetta Parte o quando quest'ultima può rifiutare l'assistenza giudiziaria;
- b) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto precedente.

9. Gli atti e i documenti acquisiti in applicazione del presente articolo sono assimilati a quelli acquisiti dalla Parte Richiedente in esecuzione di una richiesta di assistenza avviata nell'ambito del presente Trattato.

10. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le seguenti:

- a) per la Repubblica Italiana: l'Autorità Giudiziaria procedente;
- b) per la Repubblica Dominicana: le autorità competenti del Sistema di Amministrazione della Giustizia.

11. Le autorità competenti devono presentare le richieste di squadre investigative comuni per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell'Articolo 3 del presente Trattato.

ARTICOLO 24 CONSEGNE VIGILATE O CONTROLLATE

1. Ciascuna Parte può effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi necessari per la prova dei reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili.
2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate è adottata in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.
3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformità alle previsioni del presente Trattato, delle convenzioni e trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorità competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione.
4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'Articolo 21.
5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le seguenti:
 - a) per la Repubblica Italiana: l'Autorità Giudiziaria procedente;
 - b) per la Repubblica Dominicana: il *Director General de Persecución del Ministerio Público*.
6. Le autorità competenti devono presentare tutte le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell'Articolo 3 del presente Trattato.

ARTICOLO 25 ALTRI STRUMENTI DI COOPERAZIONE

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.

ARTICOLO 26 CONSULTAZIONI E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE

1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, avviano consultazioni sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza.
2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte tramite negoziati diplomatici diretti.

ARTICOLO 27 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Trattato può essere modificato per mutuo consenso delle Parti e le modifiche concordate entreranno in vigore in conformità al procedimento stabilito nel paragrafo 2 del presente Articolo.


2. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica ricevuta, attraverso la via diplomatica, con la quale le Parti si comunicano il completamento delle procedure previste dalla legislazione interna, necessarie per la sua entrata in vigore.
3. Il presente Trattato cessa i suoi effetti cento ottanta (180) giorni dopo che una delle Parti riceve per via diplomatica la notifica scritta dell'altra Parte sulla sua determinazione in tal senso.
4. La cessazione del presente Trattato non riguarderà l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria ricevute durante il periodo di vigenza.

Sottoscritto a ROMA, il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno duemila 19 (2019) in due esemplari in lingua italiana e spagnola, essendo entrambi i testi ugualmente validi.


PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DOMINICANA

Ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede



Ministro delle Relazioni Estere
Miguel Vargas



€ 4,00